COMUNICATO UFFICIALE N. 58/L – 8 AGOSTO 2017

58/153

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 44/A della F.IG.C., pubblicato in data 4 Agosto 2017:
Comunicato Ufficiale n. 44/A

Il Consiglio Federale

- preso atto delle modifiche al Regolamento del Giuoco del Calcio, approvate dall'IFAB in occasione della 131° Assemblea Generale Annuale;

- ritenuta la necessità di modificare ed integrare prima dell'inizio dei campionati di calcio 2017/2018 le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. relative alle regole 3 e 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio;

- vista la richiesta della Lega Nazionale Professionisti Serie B di consentire l'indicazione nell'elenco che viene consegnato all'arbitro prima dell'inizio della gara, di un massimo di dodici calciatori di riserva;

- visto l'art. 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di integrare le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. relative alle Regole 3 e 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio, secondo i testi riportati negli allegati sub A) e sub B).

REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO

REGOLA 3

Il numero dei calciatori

DECISIONI UFFICIALI F.I.G.C.

Sostituzioni di calciatori

1) Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalle Leghe Professionistiche**,** nonché nelle gare di campionato di Serie A femminile e nelle gare di altre manifestazioni, dove partecipano squadre di Serie A femminile, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e tre calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

2) Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

3) Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale e periferico, ciascuna squadra può sostituire sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

4) I calciatori espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva.

5) I calciatori di riserva, finché non partecipano al gioco, devono prendere posto, indossando una tuta, sulla panchina assegnata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse nel recinto di gioco.

6) I calciatori eventualmente inibiti a prendere parte al gioco prima che la gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro.

7) I calciatori di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro che vengano espulsi, prima che la gara abbia inizio o anche durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti.

8) Per le competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B e dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, nell'elenco che viene consegnato all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati un massimo di dodici calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti. Per le competizioni ufficiali

organizzate dalle altre Leghe e dal Settore Giovanile e Scolastico, limitatamente ai campionati regionali e provinciali Allievi e Giovanissimi, nel predetto elenco possono essere indicati sino ad un massimo di sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti. Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale e per i soli campionati Nazionali Allievi e Giovanissimi, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

9) La segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata, a gioco fermo, all'altezza della linea mediana e fuori del terreno di gioco, a mezzo di cartelli riportanti i numeri di maglia dei calciatori che devono uscire dal terreno stesso, ove previsti.

REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO

REGOLA 5

Persone ammesse nel recito di gioco

DECISIONI UFFICIALI F.I.G.C.

Persone ammesse nel recito di gioco

1) Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recito di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

a) un dirigente accompagnatore ufficiale;

b) un medico sociale;

c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;

d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;

e) i calciatori di riserva;

f) per la sola ospitante, un dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recito di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle Società.

1bis) Per le sole gare delle Leghe Nazionali Professionistiche, accanto o dietro la panchina, possono essere aggiunti fino a 5 posti supplementari riservati a tesserati e/o altro personale della Società in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta.

In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara.

Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara o in apposito documento da allegare allo stesso elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera degli estremi del documento di identità.

Per lo svolgimento di funzioni proprie dei tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, possono sedere sulla panchina aggiuntiva esclusivamente soggetti iscritti nei rispettivi albi o ruoli del medesimo Settore.

Le persone destinate a sedere sulla panchina aggiuntiva devono, se non tesserate, sottoscrivere una dichiarazione con la quale si obbligano verso la FIGC alla osservazione dello Statuto e dei regolamenti Federali e si impegnano a riconoscere la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nella materia comunque riconducibile allo svolgimento dell'attività federale.

2) Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recito di gioco per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

a) un dirigente accompagnatore ufficiale;

b) un medico sociale;

c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza esclusivamente per i Campionati dell'Attività Giovanile e Scolastica e per i campionati della LND di terza categoria, juniores, regionali e provinciali di calcio a 5 e calcio femminile, un dirigente;

d) i calciatori di riserva;

e) per la sola ospitante, un dirigente addetto agli ufficiali di gara.

3) Tutte le persone ammesse nel recito d gioco devono essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale.

4) Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

5) Le persone ammesse nel recito di gioco devono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento e, quindi, anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

6) in caso di allontanamento del medico sociale, lo stesso deve tenersi a disposizione nell'area tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori infortunati

7) I dirigenti federali che siano anche dirigenti di Società non possono, in ogni caso, svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di dirigente addetto all'arbitro né essere presente nel recinto di gioco durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata la propria Società. L'arbitro non può, peraltro,

allontanare dal recinto di gioco dirigenti federali che siedano in panchina ma dovrà limitarsi a farne menzione nel rapporto di gara.

8) Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco possono entrare nel terreno di gioco soltanto se autorizzate dall'arbitro, anche nella eventualità che debbano assistere o rimuovere un calciatore infortunato.

9) Possono pure essere ammessi nel recinto di gioco, oltre ai tesserati di cui sopra, i raccattapalle, i fotografi, gli operatori cinematografici, i radiocronisti e i tele-operatori debitamente autorizzati dalla Società ospitante, la quale assume, conseguentemente, la responsabilità del loro comportamento.

Pubblicato in Firenze l' 8 Agosto 2017

IL PRESIDENTE
Dott. Gabriele Gravina